



REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI

Atto di approvazione:

Delib. C.C. n. 55 del 28.10.2005, esecutiva ai sensi di legge in data 25.11.2005

Ad avvenuta esecutività la deliberazione e il Regolamento sono stati depositati presso l'Ufficio Segreteria per 10 giorni consecutivi, dal 28.11.2005 all'08.12.2005

Modificati artt. 1,3,7 con delib. C.C. n. 23 del 25.07.2014, immediatamente esecutiva

Ad avvenuta esecutività la deliberazione e il Regolamento sono stati depositati presso l'Ufficio Segreteria per 10 giorni consecutivi, dal 4.08.2014 al 14.08.2014, con relativo avviso di deposito all'Albo Pretorio on line.



TITOLO I
COMMISSIONI CONSULTIVE

CAPO I Commissioni consultive permanenti

| | | | |
|--------|--------------------------------|---------|------------------------------------|
| Art. 1 | Istituzione | Art. 8 | Partecipazione del Sindaco |
| Art. 2 | Finalità | Art. 9 | Sedute delle commissioni |
| Art. 3 | Nomina delle commissioni | Art. 10 | Funzionamento delle adunanze |
| Art. 4 | Composizione | Art. 11 | Cessazione e surroga |
| Art. 5 | Limite e prerogative | Art. 12 | Durata in carica delle commissioni |
| Art. 6 | Attribuzioni delle commissioni | | |
| Art. 7 | Convocazione | | |

CAPO II Commissioni consultive temporanee

| | |
|---------|-------------|
| Art. 13 | Istituzione |
|---------|-------------|

TITOLO II
COMMISSIONI CONSILIARI

CAPO I Commissioni consiliari straordinarie temporanee

| | |
|---------|--------------|
| Art. 14 | Istituzione |
| Art. 15 | Composizione |
| Art. 16 | Insedimento |

CAPO II Commissioni consiliari speciali

| | |
|---------|------------------------|
| Art. 17 | Commissione d'indagine |
| Art. 18 | Norma transitoria |



REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI

TITOLO I **COMMISSIONI CONSULTIVE**

CAPO I COMMISSIONI CONSULTIVE PERMANENTI

Art. 1 Istituzione

- Il Consiglio Comunale istituisce le commissioni consultive permanenti nelle materie di competenza amministrativa.
- Il Consiglio Comunale valuta il numero di commissioni più idoneo e la divisione delle materie amministrative più adeguata.

Art. 2 Finalità

Le commissioni, di cui all'art.1, sono istituite come organismi di supporto dell'Amministrazione Comunale con funzioni consultive per il conseguimento delle seguenti finalità:

- favorire la partecipazione di tutte le forze politiche, sociali, culturali, religiose, ricreative, sportive e del volontariato alla vita politico amministrativa
- promuovere tra i cittadini l'interesse per i problemi della loro comunità affinché si sentano più motivati a partecipare alla vita politico-amministrativa
- favorire una più partecipata individuazione dei reali ed effettivi problemi della comunità e delle loro possibili soluzioni
- costituire un elemento di stimolo e di verifica dell'operato dell'Amministrazione comunale

Art.3 Nomina delle commissioni

Entro 120 giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale si procede alla nomina delle commissioni nel seguente modo:

- L'Amministrazione comunale informa nei modi più opportuni la cittadinanza e le associazioni di cui all'art.4, sulle modalità di presentazione delle candidature per far parte delle commissioni; possono far parte delle commissioni tutti i cittadini che abbiano la residenza nel Comune di Vaprio d'Adda, siano essi cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in regola con le norme che ne consentono la permanenza sul territorio italiano;
- Il Sindaco convoca la conferenza dei capigruppo per la verifica delle candidature presentate;
- La Giunta, tenendo conto delle indicazioni della conferenza dei capigruppo, delibera la composizione di ogni commissione, dando avviso ad ogni candidato dell'avvenuta nomina;
- Il Sindaco, nella prima seduta utile, informa il Consiglio dell'avvenuta costituzione delle Commissioni e della loro composizione.



Art. 4 Composizione

La composizione di ogni commissione è la seguente:

- a) L'assessore competente per materia
- b) Un rappresentante per ciascun Gruppo Consiliare di minoranza
- c) Un numero di rappresentanti del Gruppo Consiliare di maggioranza pari a quello dei rappresentanti delle minoranze
- d) Un rappresentante per ogni forza, di cui all'art.2, operante nella comunità vapriese che si dichiara interessata alle problematiche trattate dalla commissione nell'ambito di competenza
- e) Tre cittadini scelti a sorteggio tra quelli che ne fanno richiesta
- f) Quando si trattano argomenti relativi alla scuola sono membri di diritto della commissione competente il Dirigente scolastico, un rappresentante degli insegnanti e un rappresentante dei genitori

Art. 5 Limite e prerogative

Ogni componente non può essere membro di più commissioni, ad eccezione dei consiglieri comunali.

Al fine di rendere più snelle e operative le commissioni ogni forza, di cui all'art.2, può essere rappresentata di norma al più in due commissioni. Eventuali deroghe verranno valutate nell'ambito dell'art. 3, comma 2.

Tutti i componenti sono tenuti ad uniformarsi al presente regolamento e ad operare secondo i principi che lo ispirano.

La carica di commissario non comporta alcuna indennità.

Art. 6 Attribuzioni delle commissioni

Le commissioni:

- possono formulare all'Amministrazione Comunale idee, pareri, proposte osservazioni
- possono proporre all'A.C. l'opportunità di indagini, studi, verifiche e consulenze
- possono proporre all'A.C. la costituzione di commissioni intercomunali su quegli argomenti che ritengono di interesse sovracomunale
- possono richiedere all'assessore di riferimento relazioni sull'attività dell'assessorato
- possono richiedere, tramite il Presidente, informazioni, atti e documenti utili a chiarire gli argomenti trattati



Art.7 Convocazione

La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro 30 giorni dalla data delle relative costituzioni. Tale seduta è convocata e presieduta dall'assessore competente nelle materie oggetto della commissione. Nel caso in cui la commissione comprendesse materie di competenza di più di un assessorato, la convocazione deve essere effettuata dagli assessori competenti in modo congiunto.

Il Presidente convoca la Commissione mediante convocazione scritta almeno tre giorni prima, formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.

Il Vicepresidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione. In caso di assenza o impedimento del Presidente ne assume le funzioni. In caso di assenza del Presidente e del Vicepresidente a convocare e presiedere la commissione provvede l'assessore competente per materia; nel caso in cui la commissione comprendesse materie di competenza di più di un assessorato, a sorteggio tra gli assessori competenti viene stabilito l'assessore che ha il compito di convocare e presiedere la commissione.

La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco, ai Capigruppo, pubblicati all'Albo Pretorio e sul sito internet comunale.

Il Presidente è tenuto a convocare specifiche sedute su richiesta dell'Assessore o degli Assessori competenti o di almeno un terzo dei commissari per l'esame degli argomenti da questi proposti.

Le Commissioni non possono riunirsi contemporaneamente al Consiglio Comunale.

Art.8 Partecipazione del Sindaco

Il Sindaco ha diritto di prendere parte alle sedute delle Commissioni e può chiedere di essere sentito sugli argomenti in discussione.

Art.9 Sedute delle commissioni

Le sedute delle commissioni sono di norma pubbliche, salvo che non sia diversamente stabilito.

La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone.

Le riunioni delle commissioni si tengono di norma nel Palazzo municipale.

Art.10 Funzionamento delle adunanze

- Le sedute sono valide indipendentemente dal numero di commissari presenti.
- Le decisioni della commissione sono valide allorché vengono adottate dalla maggioranza dei commissari presenti.
- Il segretario della commissione, scelto di volta in volta tra i componenti della stessa, redige i verbali delle riunioni che, una volta firmati dal Presidente e dallo stesso segretario, vengono trasmessi al Sindaco e pubblicati sia all'Albo Pretorio che sul sito internet comunale.



Art.11 Cessazione e surroga

In caso di cessazione della carica di un componente designato, l'organismo designante potrà proporre entro 30 giorni la surroga del proprio rappresentante la cui nomina verrà formalizzata con atto del Sindaco.

Nel caso si trattasse di un singolo cittadino, il Sindaco potrà provvedere alla sua sostituzione sorteggiando uno dei candidati esclusi.

Dopo tre assenze consecutive ingiustificate il componente della commissione è considerato decaduto e può essere sostituito con le procedure anzidette.

Il candidato decaduto non può essere riproposto per l'intero periodo amministrativo in nessun'altra commissione.

Art.12 Durata in carica delle commissioni

Le commissioni comunali consultive durano in carica per lo stesso periodo del mandato elettorale del Consiglio Comunale.

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio le commissioni decadono automaticamente.

CAPO II COMMISSIONI CONSULTIVE TEMPORANEE

Art. 13 Istituzione

In qualsiasi momento, qualora lo ritenga opportuno, è facoltà del Consiglio Comunale istituire commissioni consultive temporanee per problematiche specifiche e/o eccezionali. La deliberazione di costituzione definisce la composizione, la finalità, l'oggetto ed il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Consiglio.

In tali casi si applicano le norme degli articoli da 5 a 12 del presente Regolamento.



TITOLO II COMMISSIONI CONSILIARI

CAPO I COMMISSIONI CONSILIARI STRAORDINARIE TEMPORANEE

Art.14 Istituzione

In qualsiasi momento, qualora lo ritenga opportuno, è facoltà del Consiglio Comunale istituire commissioni consiliari straordinarie temporanee.

Alle commissioni possono essere affidati compiti istruttori in ordine a tutte le materie di competenza del Consiglio sia con finalità referenti che redigenti.

La deliberazione di costituzione definisce la finalità, l'oggetto ed il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Consiglio.

I lavori di tali commissioni non sono pubblici.

Art.15 Composizione

Le Commissioni sono composte da un numero di Consiglieri tale da garantire la rappresentanza di almeno un Consigliere per ciascun Gruppo Consiliare, garantendo comunque al gruppo di maggioranza un componente in più rispetto la somma dei componenti delle minoranze.

Art. 16 Insediamento

La seduta per l'insediamento delle Commissioni deve tenersi entro 30 giorni dalla data della loro costituzione. Per l'occasione essa è convocata e presieduta dal Sindaco.

La Commissione nella sua prima seduta procede alla elezione del Presidente e del VicePresidente con separata ed unanime votazione a scrutinio segreto. Ogni commissario può votare per un solo nome. E' eletto chi ottiene il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.

CAPO II COMMISSIONI CONSILIARI SPECIALI

Art. 17 Commissione d'indagine

1. Su proposta del Sindaco, su istanza sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri in carica o a seguito di segnalazione di gravi irregolarità effettuata dal Collegio dei Revisori dei Conti, dal Difensore Civico, o dal Collegio dei Garanti, il Consiglio Comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo, può costituire, nel suo interno, commissioni d'indagine incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e servizi, dai dipendenti comunali e dai rappresentanti del Comune in altri organismi.



2. La deliberazione che costituisce la commissione definisce l'oggetto, l'ambito d'indagine ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio Comunale.
Della Commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il coordinatore.
3. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del coordinatore il Segretario Comunale mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'indagine o allo stesso connessi.
4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta, del Collegio dei Revisori, del Difensore Civico, del Segretario Comunale, dei responsabili degli uffici e servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri Enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi.
La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti della commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.
5. La redazione dei verbali della Commissione viene effettuata dal Segretario Comunale salvo casi di incompatibilità, nel qual caso viene sostituito da altro funzionario incaricato dal coordinatore.
6. Nella relazione al Consiglio la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'indagine che non sono risultati, direttamente o indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente 4° comma.
7. Il Consiglio Comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza, o in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che quella dovrà adottare entro un termine prestabilito dal Consiglio Comunale stesso.
8. Con la presentazione della relazione al Consiglio Comunale la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal coordinatore consegnati al Segretario Comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'Ente.

Art. 18 Norma transitoria

Le norme di cui agli articoli dal 6 al 17 del presente Regolamento sono immediatamente applicabili mentre le altre norme lo saranno alla costituzione delle nuove commissioni.